

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER GLI OPERAI DELLE INDUSTRIE
EDILIZIA ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI PESARO, INTEGRATIVO DEL
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 3 DICEMBRE 1969

Addì 3 agosto 1971 in Pesaro presso la sede dell'Associazione
Industriali

fra

- l'Associazione degli Industriali della Provincia di Pesaro-
Urbino rappresentata dal Presidente Comm.Dott.Ing. Giuseppe
Montagna assistito dal Direttore dell'Associazione Avv. Carlo
Gaudenzi, con la partecipazione del Collegio dei Costruttori
nella persona del Presidente Geom. Gino Raffaelli e con l'in-
tervento dei sigg.: De Cecco Geom. Pierfrancesco, Mariotti
Geom. Luigi e Mazza Celeste, assistiti dai funzionari dell'As-
sociazione dott. Antonio Marchetti e dal dott. Ermes Giorgi

e, in ordine alfabetico

- la Federazione Provinciale Edili Affini e Legno ^(FENEAAL) aderente al
la ~~FENEAAL~~ rappresentata dal sig. Giorgio Fazi, con l'as-
sistenza del sig. Giuseppe Taras Segretario della Camera Sin-
dacale Provinciale U.I.L.;

- la Federazione Provinciale Lavoratori delle Costruzioni e
Affini della Provincia di Pesaro-Urbino ^(FILLEAL) aderente alla ~~F.I.L.~~ ^{CISL}
C.A. rappresentata dal sig. Norberto Crinelli con l'assisten-
za del sig. Otello Godi Segretario della Unione Sindacale Pro-
vinciale C.I.S.L.;

- il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini della
Provincia di Pesaro-Urbino ^(FILLEA) ^{CGIL} aderente alla ~~F.I.L.L.E.A.~~ rappre-
sentato dal dott. Luigi Agostini, con l'assistenza del sig.
Fino Monaldi Segretario della Camera Confederale del Lavoro
C.G.I.L.;

viene stipulato il presente contratto collettivo di lavoro,
integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro per
gli addetti all'industria edilizia ed affini, stipulato a Ro-
ma il 3 dicembre 1969, da valere per tutto il territorio del
la Provincia di Pesaro-Urbino.

GA

Spinali

Monaldi *Montagna* *De Cecco* *Mariotti* *Mazza* *Marchetti* *Giorgi* *Fazi* *Crinelli* *Godi* *Agostini* *CGIL* *CISL* *U.I.L.*

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER GLI OPERAI DELLA INDUSTRIA
CHIMICA ED AFINI E ALLA PROVINCIA DI PESARO, INTERVENUTO NEL
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 3 DICEMBRE 1950

del 2 agosto 1951 in Pesaro presso la sede dell'Associazione
Industriali

- L'Associazione degli Industriali della Provincia di Pesaro-
Urbino rappresentata dal presidente Comm. Dott. Ing. Giuseppe
Montagna assistito dal direttore dell'Associazione Avv. Carlo
Gamboni, con la partecipazione del Collegio dei Contrattati
nella persona del presidente Comm. Gino Rinaldi e con l'inter-
vento del sig. Dr. Paolo Leon, Intermediario, assistito
Comm. Luigi e Maria Celeste, assistiti dal funzionario dell'As-
sociazione Corry Antonio, assistiti e del Dott. Enzo Giochi

in ordine alfabeta
- Il Contratto Provinciale della Provincia di Pesaro-
Urbino, sottoscritto dal sig. Gino Rinaldi, con l'as-
sistenza del sig. Giuseppe Montagna segretario della Provincia
di Pesaro- Urbino U.I.L.I.

- Il Contratto Provinciale della Provincia di Pesaro-
Urbino sottoscritto dal sig. Roberto Rinaldi con l'as-
sistenza del sig. Gino Rinaldi segretario della Provincia
di Pesaro- Urbino U.I.L.I.

- Il Contratto Provinciale della Provincia di Pesaro-
Urbino sottoscritto dal sig. Gino Rinaldi, con l'as-
sistenza del sig. Luigi Agostini, con l'assistenza del sig.
Gino Rinaldi segretario della Provincia di Pesaro- Urbino
U.I.L.I.

Vi è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro,
integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro per
gli addetti all'industria chimica ed affini, stipulato il
21 dicembre 1950, da valere per tutto il territorio della
Provincia di Pesaro-Urbino.

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER GLI OPERAI DELLA INDUSTRIA CHIMICA ED AFINI E ALLA PROVINCIA DI PESARO, INTERVENUTO NEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 3 DICEMBRE 1950

Art. 1

QUALIFICHE

Con riferimento all'art.5 del c.c.n.l., si confermano integralmente le qualifiche e relative esemplificazioni contenute nell'articolo stesso.

Al caposquadra - meglio definito al terzultimo comma del - l'art.5 del c.c.n.l. - si conviene di riconoscere una maggiorazione del 15 per cento, limitatamente al periodo in cui svolge tale mansione.

Dichiarazione a verbale.

Esaminate le definizioni recate dall'art.5 del contratto nazionale a proposito delle categorie del manovale specializzato e del manovale comune, le parti riconoscono e si danno atto che è configurabile solo in misura minima la presenza del manovale comune nei lavori di costruzione edilizia, giusta la esemplificazione riportata, alla voce corrispondente, dall'art.5 del c.c.n.l.

Art. 2

ORARIO DI LAVORO

In attuazione dell'art.9 del c.c.n.l., l'orario normale contrattuale di lavoro è stabilito per settimana come segue :

	1970	1971	1972
per i mesi di gennaio, febbraio novembre e dicembre	40	40	40
per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto	44	42	40
per i mesi di marzo, aprile, settembre e ottobre	42	41	40

L'orario normale contrattuale di lavoro ripartito su cinque giorni per settimana avrà termine il venerdì.

Onde poter effettuare l'orario stabilito del presente articolo, per il periodo dal 15 novembre al 15 febbraio l'orario stesso potrà essere ripartito su sei giorni a regime normale ed avrà termine non oltre le ore 13 del sabato.

Art. 3

LAVORI FUORI ZONA

L'indennità per lavori fuori zona, dovuta a norma del II comma dell'art.26 del c.c.n.l., è fissata nella misura percentuale del 25 %, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al p.3 dell'art.30 del contratto.

P. P. P.

Ente

Mano
Queri
P. P. P.
AP
Albano
Albano
Albano

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Admitted

Faint handwritten notes or signatures at the bottom right of the page.

Handwritten text, possibly a title or header, oriented vertically on the right side of the page.

Faint, illegible handwritten text at the top of the page.

Handwritten text in the middle section of the page, including some numbers like '8' and '7'.

Handwritten text in the lower middle section of the page.

Handwritten signature or name, possibly 'A. V. A.' or similar.

Handwritten signature or name, possibly 'A. V. A.' or similar.

Handwritten signature or name, possibly 'A. V. A.' or similar.

Amministrazione della medesima, un contributo pari allo 0,60% da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 4) del l'art.30 del contratto nazionale; detto contributo è soggetto a variazione in relazione all'andamento della gestione del particolare conto, in modo che sia autosufficiente.

Con tale versamento le aziende sono sollevate, con effetto liberatorio, dalla corresponsione ai dipendenti della quota parte del 22,00% loro spettante durante le assenze per malattia e infortunio.

Art. 7

APPRENDISTATO

Con riferimento a quanto disposto dal II comma lett. c) dell'art.53 del c.c.n.l. 18/12/1954 espressamente richiamato all'art.58 del c.c.n.l. 3/12/1969 si stabilisce che per gli apprendisti in possesso della licenza o diploma di primo grado rilasciato da Scuole Professionali edili riconosciute, il periodo di apprendistato è ridotto di due anni con rispetto comunque del minimo di un anno di apprendistato.

Inoltre il periodo di apprendistato è ridotto di mezzo anno per coloro che cominciano il tirocinio a 16 anni compiuti e di un anno per coloro che cominciano il tirocinio a 17 anni compiuti.

Il capolavoro sarà compiuto presso l'Istituto Statale d'Arte "F.Mengaroni" di Pesaro o presso le Scuole Edili, o vero presso le aziende che saranno prescelte di volta in volta dalle parti contraenti.

Art. 8

ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE

Il contributo per le Scuole Edili, a norma dell'art.59 del c.c.n.l., resta confermato nella misura dello 0,60% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione sui quali è computata la percentuale per ferie, festività e gratifica natalizia.

Emi

SP
Agon
Albano
Albano
Albano
Albano
Albano
Albano

Albano

SECRET - SECURITY INFORMATION

...
... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..

... ..

... ..
... ..
... ..
... ..

L'esazione di detto contributo è affidata alla Cassa Edile di Pesaro.

Le parti contraenti si impegnano inoltre di procedere alle opportune variazioni dello Statuto e del Regolamento della Scuola onde possa venire istituito un organo esecutivo atto a snellire il funzionamento amministrativo della Scuola e ad incoraggiare la partecipazione dei giovani ai corsi professionali.

Art. 9

**DIVIETO DI INTERPOSIZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO
E DIVIETO DI COTTIMISMO - IMPIEGO DI MANO D'OPERA NEGLI
APPALTI E SUBAPPALTI**

Per l'intermediazione e l'interposizione nelle prestazioni di lavoro e per la disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti e subappalti di opere e di servizi, di cui all'art.19 del c.c.n.l., valgono le norme previste dalla legge 23/10/1960 n.1369.

In base all'art.1 2° comma di tale legge è, in particolare, "vietato all'imprenditore di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari".

Restano fermi i compiti demandati alla Commissione tecnica nazionale di cui all'art.61 del c.c.n.l. 3/12/1969.

Art.10

CASSA EDILE

Il contributo a favore della Cassa Edile di cui all'art. 60 del c.c.n.l. viene fissato nella misura complessiva dell'1,10%, degli elementi della retribuzione sui quali è computata la percentuale per ferie, festività e gratifica natalizia, a carico in misura paritetica (0,55% e 0,55% rispettivamente) del datore di lavoro e del lavoratore.

Con protocolli aggiuntivi del presente contratto le Associazioni territoriali contraenti provvederanno agli adempimenti di cui al comma 7, 8, 9 e 11 dell'art.60 del contratto nazionale di lavoro.

SM

[Multiple handwritten signatures in blue ink, including names like "Spec", "Piffer", "Gherardini", "A. Santoro", "G. Santoro", and "P. Santoro"]

FUNGKSI DAN PERAN MANAJEMEN

...assessing the extent of the contribution of the ...
...the ...
...the ...
...the ...
...the ...

...the ...
...the ...
...the ...
...the ...
...the ...
...the ...
...the ...
...the ...
...the ...
...the ...

CONCLUSION

...the ...
...the ...
...the ...
...the ...
...the ...
...the ...
...the ...
...the ...
...the ...
...the ...

[Handwritten signatures]

[Faint handwritten notes and signatures]

Art.11

QUOTE DI SERVIZIO

In relazione al disposto di cui all'art.66 del c.c.n.l. vengono confermate le quote di servizio sindacale nella misura complessiva del 0,90% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione sui quali è computato il contributo alla Cassa Edile, a carico in misura paritetica (0,45% e 0,45% rispettivamente) del datore di lavoro e del lavoratore.

La quota di servizio sindacale a carico degli operai è trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga.

Le quote di servizio devono essere versate a cura del datore di lavoro alla Cassa Edile di cui all'art.10 del contratto integrativo unitamente al contributo paritetico alla stessa dovute ai sensi dello stesso articolo.

Le modalità ed i termini di cui sopra valgono anche per la quota nazionale di servizio sindacale di cui ai commi 9 e seguenti dell'art.66 dell'indicato c.c.n.l., come modificato dall'accordo nazionale 2/7/1970, fissata nella misura dello 0,05% con decorrenza 1° luglio 1970 e nella misura dello 0,10% con decorrenza dal 1° gennaio 1971 a carico del datore di lavoro ed in eguali misure e con le stesse decorrenze a carico degli operai, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art.30 del contratto collettivo nazionale di lavoro 3/12/1969.

Art.12

INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE

Con riferimento a quanto previsto dalla lettera b) dell'art.17 del c.c.n.l. 3/12/1969, si stabilisce che l'indennità territoriale di settore in vigore al 31/12/1970 verrà aumentata di punti 4 con effetto dal 1/8/1971 e di un ulteriore punto con effetto dal 1/1/1972.

Art.13

ANZIANITA' DI MESTIERE

Con riferimento all'art.38 del c.c.n.l. 3/12/1969, il con

Cat
Ass
Prof
...

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

10/1
1/16
1/16

Handwritten signature

Handwritten text

Handwritten signature

tributo dovuto dai datori di lavoro a copertura degli oneri relativi alla anzianità di mestiere - stabilita nella misura dell'1% dal 1° gennaio 1967 e del 2% dal 1° gennaio 1968 - va calcolato sugli elementi della retribuzione sui quali è computata la percentuale per ferie, festività e gratifica natalizia.

Detto contributo deve essere versato, a cura del datore di lavoro, alla Cassa Edile di Pesaro.

Art.14

COMITATO TECNICO PARITETICO

In conformità a quanto previsto dall'art.58 del c.c.n.l. viene istituito in Provincia di Pesaro un Comitato Tecnico Paritetico composto di tre rappresentanti dei datori di lavoro e di un rappresentante per ciascuna delle tre organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto.

Art.15

COMITATO PARITETICO PER LA PREVENZIONE INFORTUNI, L'IGIENE E L'AMBIENTE DI LAVORO

Ai sensi dell'art.39 del contratto collettivo nazionale di lavoro 3/12/1969 è istituito un Comitato paritetico a carattere permanente per lo studio dei problemi inerenti alla prevenzione degli infortuni, all'igiene ed in generale al miglioramento dell'ambiente di lavoro.

Il Comitato è composto da sei membri effettivi, tre dei quali da nominarsi dal Collegio Costruttori Edili della provincia di Pesaro ed altri tre, in ragione di un rappresentante per ciascun Sindacato Provinciale, rispettivamente della Fe.N.E.A.L., della F.I.L.C.A. e della F.I.L.L.E.A.

Art.16

LOCALI CONSUMO PASTO

Nel rispetto delle norme di legge l'impresa deve mettere a disposizione degli operai un luogo chiuso, riscaldato nella stagione invernale, in modo da consentire il consumo dei pasti, anche utilizzando i locali di cui all'art.45 del c.c.n.l. 3/12/1969.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several others on the right, some with dates like '17 Jul' and '14']

THE GREAT BRITISH CONSUL GENERAL (MADRAS)

Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

17

Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page.

Art.17

VALIDITA' E DURATA

Il presente contratto integrativo si applica per tutto il territorio della provincia di Pesaro-Urbino a decorrere dal 1° agosto 1971 e avrà efficacia fino al 31 dicembre 1972.

Qualora non sia disdetto da una delle parti con lettera raccomandata A.R. almeno tre mesi prima della scadenza, s'intenderà rinnovato per tre anni, e così di seguito.

ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI

Giuseppe Anselmi
Amministratore

Tramonti
[Signature]
[Signature]

Antonio Malerba
[Signature]
[Signature]

Fe.N.E.A.L.-U.I.L.

[Signature]

F.I.L.C.A.-C.I.S.L.

[Signature]
[Signature]

F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L.

[Signature]
[Signature]

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Il presente contratto ha per oggetto l'acquisto per conto
di questa ditta provvisoria di forniture e materiali
dal 1° marzo 1917 a fine di dicembre 1917.
L'importo non ha superato da una parte mille lire
e non è superiore alla parte della ditta, e non
potrà mai eccedere la parte della ditta.

ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI

.....

[Signature]

[Signature]
[Signature]

.....

[Signature]
[Signature]

[Signature]

.....

[Signature]

[Signature]
[Signature]